

REGOLAMENTO (CE) N. 1035/2003 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 2316/1999 è modificato come segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 335/2003⁽⁴⁾, fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda le condizioni di concessione dei pagamenti per superficie per taluni seminativi e stabilisce le condizioni per il ritiro dei terreni dalla produzione.
- (2) Ai fini della politica comunitaria di miglioramento qualitativo, il diritto dei produttori di semi di colza e di ravizzone di fruire dei pagamenti per superficie è limitato ai produttori che hanno usato sementi di determinate varietà e qualità. Al fine di determinare le varietà ammissibili, è fatto riferimento al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole di cui alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio⁽⁵⁾. Occorre precisare la data di scadenza dell'ammissibilità in caso di cancellazione di una varietà dal catalogo comune.
- (3) Possono essere considerate ammissibili nuove varietà di lino destinate alla produzione di fibre; occorre inserirle nell'elenco di varietà che possono beneficiare del regime di sostegno di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 2316/1999.
- (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2316/1999.

- 1) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri attuano una politica di qualità per i semi di colza e di ravizzone, ammettendo a fruire dei pagamenti per superficie soltanto superfici coltivate con sementi certificate della varietà doppio zero (00) di queste sementi, notificate e iscritte in quanto tali nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole di cui alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio^(*), prima di qualsiasi pagamento. In caso di cancellazione di una varietà dal catalogo comune, l'ammissibilità è mantenuta fino e non oltre al 30 giugno del terzo anno successivo alla fine dell'ammissione. Per varietà doppio zero si intendono le varietà in grado di produrre sementi che, con un'umidità del 9 %, presentano un tenore massimo di glucosinolati pari a 25 micromoli/g, determinato secondo la norma EN ISO 9167-1: 1995, e un tenore di acido erucico non superiore al 2 % del contenuto totale di acidi grassi, determinato secondo la norma EN ISO 5508: 1995.

(*) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.»

- 2) Al punto 1 dell'allegato XII sono inserite le varietà di lino «Alizée» e «Drakkar» destinate alla produzione di fibre.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 2, è applicabile a decorrere dalla campagna 2003-2004.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 49 del 22.2.2003, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
